

COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ORTI COMUNALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione degli orti comunali per favorire l'impiego del tempo libero dei pensionati e stimolare i rapporti sociali tra gli stessi.

Art. 2
Concessione

La concessione degli orti è gratuita. Non è cedibile né subappaltabile in alcun caso, neanche temporaneamente.

L'assegnazione avverrà previa domanda dell'interessato e tramite graduatoria a cura del Responsabile del Servizio.

La durata della concessione è triennale e potrà essere rinnovata su richiesta, previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3
Requisiti

Per poter avere in assegnazione un orto da parte del Comune occorre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere pensionato di almeno 50 anni
- b) essere residente nel Comune di Barzanò
- c) non possedere altri terreni coltivabili nel Comune

Art. 4
Graduatoria

1. Il Responsabile del Servizio assegna ciascun orto sulla base di una graduatoria espressa conformemente a quanto sotto riportato:

1) Composizione nucleo familiare	Punteggio
Persona sola	3
Persona con famiglia	1

2) Residenza nel Comune	Punteggio
Periodo da 0 a 2 anni	1
Periodo oltre i 2 anni	2

3) Età	Punteggio
da 50 a 65 anni	2
oltre i 65 anni	5

2. I lotti, ai fini del presente articolo, sono numerati sulla base delle allegate planimetrie.

3. L'assegnazione e l'ordine dei lotti saranno effettuate d'ufficio dal Responsabile del Servizio.

4. In caso di parità di punteggio l'assegnazione avverrà per sorteggio.

Art. 5 **Obblighi dell'assegnatario**

L'assegnatario dovrà tenere l'appezzamento di terreno assegnatogli in modo decoroso, assicurandone la periodica pulizia. Dovranno parimenti essere tenute decorosamente anche le parti in comune.

Art. 6 **Divieti**

1. E' vietato all'assegnatario:

- svolgere attività diverse da quella della coltivazione orticola
- recintare l'area
- introdurre biciclette
- allevare e custodire animali
- accendere fuochi e bruciare sterpaglie
- utilizzare diserbanti ed insetticidi
- coltivare alberi di alto fusto
- creare strutture e ricoveri

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5, e anche di uno solo dei divieti di cui al precedente art. 6, si procederà alla revoca della assegnazione.

La revoca dovrà essere preceduta da contestazione scritta, non seguita da chiarimenti o giustificazioni dell'assegnatario.

Art. 7 **Rilascio dell'area**

1. In caso di mancato rinnovo, di rinuncia alla assegnazione o di impossibilità a continuare la coltivazione, l'area dovrà essere rilasciata e tornare nella disponibilità del Comune. Il terreno, pertanto, sarà liberato da oggetti personali e da ogni tipo di coltura.

2. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'assegnazione con preavviso di 90 giorni, assegnando ove possibile altra area agli stessi fini.

Art. 8 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.